

GLI AUTOTRASPORTATORI DI MERCI E IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER LA TASSA AUTOMOBILISTICA 2008

L'art. 83-bis, D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008 ha introdotto una serie di disposizioni a favore degli esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi.

In particolare, il comma 26 ha previsto il riconoscimento per il 2008 di un credito d'imposta, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, corrispondente ad una quota parte della tassa automobilistica (c.d. bollo auto) pagata per il 2008 in relazione a ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 t, posseduto e utilizzato nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci dalle imprese autorizzate.

La misura del credito d'imposta doveva essere fissata, per espressa previsione del citato comma 26, in modo tale che ai veicoli di massa massima superiore a 11,5 t lo stesso spettasse in misura doppia.

Con il Provvedimento 8.10.2008 l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità operative del credito d'imposta in esame.

Tenendo conto della platea di potenziali aventi diritto e del predetto limite di spesa, il credito d'imposta spettante è stato fissato nelle seguenti misure, differenziate a seconda della massa massima complessiva del veicolo.

Massa massima complessiva del veicolo	Misura del credito d'imposta
Compresa tra 7,5 e 11,5 t	➔ 35% della tassa automobilistica pagata per il 2008
Superiore a 11,5 t	➔ 70% della tassa automobilistica pagata per il 2008

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame:

- è fruibile in compensazione in sede di versamento mediante il mod. F24.



A tal fine è stato istituito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 9.10.2008, n. 376/E l'apposito codice tributo "6809". Nel campo "anno di riferimento" del mod. F24 va indicato l'anno "2008" per il quale il credito è concesso.

Tale codice tributo è utilizzabile già per i versamenti in scadenza il 16.10.2008;

- non è rimborsabile;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ex art. 61, TUIR ovvero della quota di spese e altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa ex art. 109, comma 5, TUIR.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle regole sugli aiuti *de minimis* di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, che, per il settore del trasporto su strada, stabilisce il limite di € 100.000 per impresa nell'arco di un triennio.

Come affermato nella Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8.10.2008, prot. n. 0080177 la dichiarazione delle imprese in ordine al rispetto del citato limite può essere resa anche nell'ambito della dichiarazione dei redditi. Si può quindi ritenere che nell'ambito del mod. UNICO 2009 verrà introdotta tale dichiarazione.

Con la finalità di monitoraggio della spesa, è richiesto altresì che il credito d'imposta sia indicato:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del

credito (mod. UNICO 2009 relativo al 2008);

- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta di utilizzo del credito stesso.